

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1891

**Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 dell’A.O.U. “Policlinico” di Bari.**

L’Assessore alla salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta

Visto , riferisce quanto segue.

Visto il D.lgs. n. 165/2001 recante le *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017, ed in particolare:

- l’art. 6, il quale prevede che *“allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonchè con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter”* (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto comma 2, *“ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (comma 3). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti *“non possono assumere nuovo personale”* (comma 6).
- L’art. 6-bis, comma 2, il quale prevede che le Amministrazioni interessate dall’esternalizzazione di servizi originariamente prodotti al proprio interno *“provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, in misura corrispondente”*.
- l’art. 6-ter, il quale al comma 1 stabilisce che *“con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”*.

Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”*, adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale *“sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi”*, prevedendo altresì a supporto dell’analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l’altro – eventuali *“fabbisogni standard definiti a livello territoriale”*.

Considerato che:

- Il Dipartimento regionale per la Promozione della salute, in attuazione dell’art. 1, co. 541, della Legge n. 208/2015, con nota prot. n. AOO\_005-120 del 23.3.2018 ha trasmesso al Tavolo tecnico ministeriale per la verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei

Livelli Essenziali di Assistenza la proposta regionale di Piano del Fabbisogno di personale ospedaliero del S.S.R., definito sulla base della rete ospedaliera regionale approvata con Regolamento regionale n. 7/2017 s.m.i. nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all'assistenza ospedaliera di cui all'Allegato 1 del D.M. 70/2015.

- I Ministeri affiancanti, nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico del 29/3/2018, hanno espresso la valutazione di propria competenza rispetto alla citata proposta di Piano regionale del Fabbisogno di personale ospedaliero, indicando espressamente – con riferimento al personale medico, infermieristico, ostetrico ed OSS – i valori di fabbisogno di personale minimo e massimo (FTE min ed FTE max) da assumere a livello regionale.
- In applicazione del suddetto verbale ministeriale, al fine di fornire indicazioni alle Aziende ed Enti del S.S.R. per la definizione dei rispettivi Piani di fabbisogno del personale ospedaliero, con nota prot. AOO-183-9730 del 26/06/2018 il Dipartimento regionale della Salute ha proceduto alla disaggregazione su base aziendale dei valori di fabbisogno minimo (FTE min) e massimo (FTE max) indicati dai Ministeri affiancanti. Tale disaggregazione del fabbisogno a livello aziendale è stata operata, per profilo professionale e per disciplina, ridistribuendo i valori di fabbisogno riconosciuti dal Ministero con il citato verbale del 29.3.2018 in misura proporzionale all'incidenza percentuale di ciascun fabbisogno aziendale rispetto al fabbisogno regionale proposto al Ministero nel marzo 2018;
- Successivamente, a seguito del confronto con le Aziende ed Enti del S.S.R. e delle conseguenti valutazioni di parte regionale, sono emerse una serie di criticità connesse all'applicazione dei valori di fabbisogno rivenienti dal verbale ministeriale del 29.3.2018, segnalati ai Ministeri affiancanti con nota prot. AOO\_005-250 del 23.7.2018.

In particolare, per taluni reparti/servizi previsti dalla rete ospedaliera regionale è stata rilevata la mancata previsione o l'inadeguatezza dei valori ministeriali di fabbisogno, in quanto insufficienti ad assicurare il funzionamento minimo dei suddetti reparti/servizi e dunque l'erogazione dei relativi Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero in quanto non coerenti con i requisiti organizzativi minimi previsti - per specifici settori o attività - da Decreti ministeriali, Accordi Stato-Regioni o Linee guida regionali, ovvero in quanto inidonei a consentire la turnazione del personale sanitario nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all'art. 14 della L. 161/2014.

E' stata rilevata altresì la mancata previsione di specifici standard ministeriali relativi ad alcuni profili professionali del personale ospedaliero (diversi dal personale medico, infermieristico, ostetrico ed OSS), al personale delle strutture sanitarie territoriali ed al personale amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018, recante l'approvazione delle *“Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018”*, con la quale sinteticamente:

- nella parte prima (*“Principi generali”*) si delineano la struttura e le modalità di definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R., le relative procedure di adozione ed approvazione, nonché i vincoli finanziari ed i limiti di spesa nel rispetto dei quali va redatto il suddetto Piano.
- nella parte seconda (*“Il fabbisogno di personale ospedaliero”*) si forniscono gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale ospedaliero di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto della *“Metodologia di valutazione Piani di fabbisogno di personale”* elaborata dal Ministero della Salute (cd. *“metodo Piemonte”*) e condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di Tavolo ex D.M. 70/2015 nel febbraio 2017, fatti salvi alcuni correttivi connessi alla specificità del contesto sanitario ed organizzativo regionale nonché alla necessità di garantire il rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro.
- nella parte terza (*“Il fabbisogno di personale territoriale”*) si forniscono gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale territoriale di ciascuna Azienda sanitaria che, in

assenza di una metodologia o di indicazioni ministeriali, va gestita nell'ambito dei requisiti organizzativi previsti da leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali, richiamati dalle Linee guida con riferimento alle principali macro-strutture territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, ricorrendo in via residuale ai valori minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. recante "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie".

Considerato che con la predetta D.G.R. n. 2416/2018, in particolare, dal punto di vista della struttura e delle modalità di definizione si prevede che:

- Il fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., come espressamente previsto dalle Linee di indirizzo ministeriali allegate al Decreto ministeriale del 8.5.2018, deve essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) secondo le regole indicate dal medesimo atto deliberativo n. 2416/2018 [Ore lavorate all'anno per la dirigenza medica pari a 1.454; Ore lavorate all'anno per il personale del comparto pari a 1.418];
- Ove presente, il personale medico universitario conferito all'assistenza, il cui impegno orario per l'assistenza è pari a 22 ore settimanali (stante la compresenza della didattica e ricerca), va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%;
- Per la determinazione del fabbisogno di specialisti ambulatoriali occorre convertire le ore di specialistica ambulatoriale assegnate in FTE.

Considerato altresì che con la medesima D.G.R. n. 2416/2018, con riferimento alle procedure di adozione ed approvazione e ai vincoli finanziari, si prevede che:

- I Piani di Fabbisogno devono essere adottati preliminarmente dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. e trasmessi alla Regione per la loro approvazione. Una volta approvato, ciascun Piano dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale della Azienda/Ente di riferimento.
- Entro 30 giorni dall'adozione definitiva, i contenuti di ciascun Piano dovranno essere comunicati dall'Azienda/Ente al Ministero dell'Economia e Finanze tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001.
- L'adozione del PTFP, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs. 165/2001, deve essere sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento.
- Le Aziende od Enti che non provvedano ad adottare il PTFP o non comunichino lo stesso al Sistema informativo SICO di cui all'art. 60 del D.lgs.165/2001, ovvero che non rispettino i vincoli finanziari imposti dalla normativa nazionale, incorrono nel divieto di procedere a nuove assunzioni per il triennio di riferimento.
- I Piani triennali di fabbisogno di personale devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa: 1) Limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018 ; 2) Limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).
- I predetti Piani dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli stessi distinguendo, per ogni anno:
  - i costi del personale a tempo indeterminato (in tale voce va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo);
  - i costi del personale con contratto a tempo determinato o ulteriori tipologie di contratto di lavoro flessibile;

- i costi delle categorie protette, pur considerando che - nei limiti della quota d'obbligo - queste non rientrano nel limite di spesa complessivo.
- Il rispetto dei predetti vincoli finanziari, attestato dal Direttore generale dell'Azienda, deve essere certificato dal Collegio sindacale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.

Vista la DGR n. 2452 del 30.12.2019 avente ad oggetto "Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvate con DGR n. 2416/2018. Integrazioni" con la quale, tra l'altro, la Giunta ha previsto che:

- 1) nella determinazione del Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP), il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo ed il numero totale del personale complessivamente non può superare:
  - nelle Aziende Sanitarie Locali il valore del 12%;
  - nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie il valore del 11%;
  - negli I.R.C.C.S. il valore dell'10%.
- 2) che il personale amministrativo dipendente dell'Università conferito in convenzione presso una A.O.U. deve essere ricompreso nella predetta percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale dell'A.O.U. e che tale personale deve essere computato per intero nel caso di rapporto di lavoro full time.
- 3) nel Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP) delle ASL il fabbisogno complessivo del personale dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) venga determinato nel rispetto dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Sanità n. 444 del 30 novembre 1990, come precisato in narrativa.

Vista la D.G.R. n. 2293 del 11.12.2018 recante "Rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R.", con la quale la Giunta regionale ha proceduto a rideterminare i tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR – nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009 s.m.i. – nella misura di seguito specificata con riferimento all'A.O.U. "Policlinico" di Bari:

AOU Policlinico di Bari	€ 201.610.377
-------------------------	---------------

La medesima D.G.R. n. 2293/2018 ha altresì disposto che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) di ciascuna Azienda od Ente del S.S.R. devono essere formulati nel rispetto dei suddetti tetti di spesa.

Considerate le previsioni del D.M. 8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, secondo cui nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.

Vista, nel caso specifico, la deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U. "Policlinico" di Bari n. 765 del 10.6.2020 recante prima adozione del Piano di Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021.

Vista la nota prot. n. AOO\_183 n. 14691 del 25.9.2020 con la quale il Dipartimento salute ha formulato proprie osservazioni e richiesti chiarimenti in merito alla citata delibera di adozione del PTFP 2019-2021.

Vista e valutata altresì la relazione integrativa del Direttore Generale dell'A.O.U. "Policlinico" di Bari, trasmessa con nota prot. n. 78065 del 20.10.2020, con la quale l'Azienda ha comunicato alcune parziali rivalutazioni o rimodulazioni dei valori di fabbisogno di personale inizialmente definiti nel Piano adottato e ritenuto, tuttavia, che la motivazione resa con riferimento al personale medico non fornisce elementi

sufficienti per rispondere a eventuali rilievi ministeriali, né per giustificare lo scostamento rispetto alla misura prevista nella DGR 708/2019 di approvazione del PTFP 2018-2020, salvo le specifiche variazioni riportate nell'Allegato A) al presente atto.

Considerato il ruolo dell'A.O.U. "Policlinico" di Bari di Ospedale HUB di 2° livello con annesso DEA di 2° livello, giusta classificazione di cui al R.R. n. 7/2017 in attuazione del D.M. 70/2015.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter procedere all'approvazione – con prescrizioni/raccomandazioni – del Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2019-2021 dell'A.O.U. Policlinico di Bari, deliberato in prima adozione con deliberazione D.G n. 765 del 10.6.2020.

In particolare, con riferimento al fabbisogno di personale ospedaliero - effettuate le opportune valutazioni rispetto al fabbisogno formulato ed alle esigenze rappresentate dall'Azienda e tenendo conto dei valori di fabbisogno già approvati dalla Giunta regionale con DGR n. 708 del 9.4.2019 di approvazione del PTFP dell'A.O.U. Policlinico di Bari relativa al triennio 2018-2020 che a sua volta teneva in considerazione i valori di FTE\_max indicati dai Ministeri affiancanti nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico del 29/3/2018, ove applicabili - è stato definito un "Fabbisogno FTE approvabile".

I valori di fabbisogno di personale ospedaliero, dunque, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 non possono superare i valori-soglia contenuti nella colonna "Fabbisogno FTE approvabile" del suddetto Allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell'Azienda.

Il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo – sia della dirigenza che del comparto – va espresso, entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell'11% .

Valgano, infine, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'A.O.U. Policlinico di Bari con D.G.R. n. 2293/2018.
- Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio sindacale dell'Azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.
- Nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.

Sulla base di quanto innanzi rappresentato, con il presente schema di provvedimento si propone pertanto di:

- Di approvare – con prescrizioni/raccomandazioni – il Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2019-2021 dell'A.O.U. "Policlinico" di Bari, deliberato in prima adozione con deliberazione D.G n. 765 del 10.6.2020.
- Di dare atto che il predetto PTFP dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale dell'A.O.U. "Policlinico" di Bari ai sensi del D.M. 8/5/2018 e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001.

- Di stabilire, in particolare, le seguenti prescrizioni per l'adozione definitiva del PTFP :
- I valori di fabbisogno di personale ospedaliero, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, non possono superare i valori-soglia contenuti nella colonna "Fabbisogno FTE approvabile" dell'Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell'Azienda.
  - Con specifico riferimento al fabbisogno di dirigenti medici, è necessaria l'indicazione della relativa specializzazione non solo nell'ambito dell'assistenza ospedaliera ma anche di quella territoriale.
  - Il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo, sia della dirigenza che del comparto, va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell'11%
  - Nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.
  - Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'A.O.U. "Policlinico" di Bari con D.G.R. n. 2293/2018.
  - Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio sindacale dell'Azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

#### GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 "**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

La responsabile P.O. (Ilaria Scanni)

Il Dirigente del Servizio (Giuseppe Lella)

Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Giovanni Campobasso)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)

L'Assessore (Pier Luigi Lopalco)

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- Di approvare – con prescrizioni/raccomandazioni – il Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2019-2021 dell'A.O.U. "Policlinico" di Bari, deliberato in prima adozione con deliberazione D.G n. 765 del 10.6.2020.
- Di dare atto che il predetto PTFP dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale dell'A.O.U "Policlinico" di Bari ai sensi del D.M. 8/5/2018 e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001.
- Di stabilire, in particolare, le seguenti prescrizioni per l'adozione definitiva del PTFP :
  - I valori di fabbisogno di personale ospedaliero, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, non possono superare i valori-soglia contenuti nella colonna "Fabbisogno FTE approvabile" dell'Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell'Azienda.
  - Con specifico riferimento al fabbisogno di dirigenti medici, è necessaria l'indicazione della relativa specializzazione non solo nell'ambito dell'assistenza ospedaliera ma anche di quella territoriale.
  - Il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo, sia della dirigenza che del comparto, va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell'11%
  - Nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.
  - Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale

a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'A.O.U. "Policlinico" di Bari con D.G.R. n. 2293/2018.

- Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio sindacale dell'Azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE  
MICHELE EMILIANO

## PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2019/2021 \_ DIRIGENTI MEDICI per singola Disciplina

Cod. U.O.	Denominazione Unità Operativa (Disciplina)	Fabbisogn o PTFP AOU - 2019	Fabbisogn o PTFP AOU - 2020	Fabbisogn o PTFP AOU - 2021	Fabbisogn FTE 2018/2020 approvato con DGR n. 708/2019	Note giustificative	Fabbisogn FTE 2019/2021 approvabil e
106	Cardiologia infantile	5	5	5	5		5
107	Cardiologia	13	13	13	12,5	* (Cfr nota in calce)	12,5
108	Cardiologia						
150	Unità coronarica nell'ambito della Cardiologia						
205	Emodinamica (come unità semplice nell'ambito della Cardiologia)	52,5	52,5	52,5	50	* (Cfr nota in calce)	50
216	Servizio cardiologico						
109	Chirurgia generale	42,5	42,5	42,5	43,5		43,5
110	Chirurgia Maxillo Facciale	4	4	4	4		4
111	Chirurgia pediatrica	14,5	14,5	14,5	11	* (Cfr nota in calce)	11
112 147	Chirurgia plastica	14	14	14	14		14

113	Chirurgia toracica	8	8	8	8	8	8,5		8,5
114	Chirurgia vascolare	8	8	8	8	8	8,5		8,5
118	Ematologia	16	16	16	16	16	16		16
119 206	Malattie endocrine, nutrizione e ricamb.	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5		21,5
121	Geriatría	1	1	1	1	1	2		2
124	Malattie infettive e tropicali	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	22		22
125	Medicina del lavoro	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4	* (Cfr nota in calce)	4
126 160	Medicina generale - Lungodegenti	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	37		37
127	Medicina legale	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5	* (Cfr nota in calce)	5
129 204	Nefrologia	17	17	17	17	17	17,5		17,5
130	Neurochirurgia	13	13	13	13	13	13		13
132 212	Neurologia	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	42		40,5

133	Neuropsichiatria infantile	11	11	11	11	10	11	10	11	11	11	11
134	Occlusiva	26	26	26	26	21	26	21	26	21	26	21
135	Odontoiatria e stomatologia	10	10	10	10	12,5	10	12,5	10	12,5	10	12,5
136	Ortopedia e traumatologia	26	26	26	26	27	26	27	26	27	26	27
137	Ostetricia e Ginecologia	26,5	26,5	26,5	26,5	26	26,5	26	26,5	26	26,5	26
138	Otorinolaringoiatria	16	16	16	16	14,5	16	14,5	16	14,5	16	14,5
139	Pediatria	23,5	23,5	23,5	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25
140	Psichiatria	16,5	16,5	16,5	16,5	17	16,5	17	16,5	17	16,5	17
143	Urologia	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16
149 310 301 218	Terapia intensiva Sale operatorie Altre degenze intensive Terapia del dolore (senza posti letto)	120	120	120	120	126	120	126	120	126	120	126

151	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	62	62	62	62	50	* (Cfr nota in calce)	50
152	Dermatologia	10	10	10	10	10,5		10,5
156 175 128 115	Recupero e riabilitazione funzionale	11,5	11,5	11,5	11,5	13,5		13,5
158	Gastroenterologia	13,5	13,5	13,5	13,5	14		14
162 173	Neonatologia	16,5	16,5	16,5	16,5	17		17
164 214	Oncologia	7	7	7	7	7,5		7,5
165	Oncoematologia pediatrica	11	11	11	11	13		13
168	Pneumologia	15	15	15	15	16		16
171	Reumatologia	7	7	7	7	7		7
177	Nefrologia pediatrica	6	6	6	6	6		6
178	Urologia pediatrica	4,5	4,5	4,5	4,5	6		6

201	Allergologia	3	3	3	3	3	3	3
203	Anatomia patologica	12	12	12	12	12	12	12
220 207	Immunologia e centro trapianti	12	12	12	12	11	11	11
208	Laboratorio d'analisi	16	16	16	16	16	16	16
210	Medicina nucleare	10,5	10,5	10,5	10,5	9,5	9,5	9,5
211	Microbiologia e virologia	4,5	4,5	4,5	4,5	6	6	6
217	Servizio trasfusionale	18	18	18	18	19	19	19
269 213	Radiologia	52	52	52	52	52	52	52
270	Radioterapia	8,5	8,5	8,5	8,5	9	9	9
512	Direzione sanitaria di presidio	10	10	10	10	10	10	10
-	Igiene	4,5	4,5	4,5	4,5	7	7	7

\* Con nota prot. n. 78065 del 20/10/2020 l'Azienda ha comunicato che "in ordine al personale medico, il cui numero totale è rimasto invariato, si è resa necessaria una rimodulazione dovuta a mutate esigenze organizzative – funzionali".

## PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2019/2021 \_ INFERMIERI-PERSONALE OSTETRICO-OSS

Profilo professionale	Fabbisogno PTFP AOU - 2019	Fabbisogno PTFP AOU - 2020	Fabbisogno PTFP AOU - 2021	Fabbisogno FTE approvabile	Note aziendali	Fabbisogno FTE approvabile
<b>Infermieri</b>	1627	1638	1638	1.627	Sono presenti nell'Azienda: 79 infermieri con contratti part time con capacità lavorativa paragonabile a 63 FTE; 3 infermieri in aspettativa per distacco sindacale di lunga durata; 42 infermieri non idonei alla mansione specifica ed all'attività assistenziale e, quindi, impegnati in attività non assistenziale; 388 infermieri, sul totale di 1.537 di ruolo (25,24%), nel 2018 hanno usufruito dei benefici di cui alla L. 104, con perdita di capacità lavorativa per il turno notturno e con una perdita per l'Azienda in orario di lavoro (circa 946 ore annue per i 3 beneficiari dei permessi ad ore, 101.088 ore annue per i 351 beneficiari dei permessi giornalieri, 18.784 ore annue per i 34 beneficiari dell'aspettativa prevista dalla normativa fino ad un massimo di 24 mesi). Tutto ciò implica una perdita di capacità lavorativa in ore pari a 85 infermieri, pari a 5,5% della forza lavorativa. Si aggiungono poi 28 infermieri in astensione obbligatoria per maternità o in aspettativa facoltativa retribuita e 54 infermieri in malattia prolungata nel 2018.	1.638
<b>Personale ostetrico</b>	31	50	50	31	Sono presenti nell'Azienda: 8 ostetriche con contratti part-time, con capacità lavorativa paragonabile a 6 FTE; 3 ostetriche non idonee alla mansione specifica ed all'attività assistenziale e, quindi, impegnate in attività non assistenziale; 14 ostetriche, sul totale di 44 di ruolo (31%), che nel 2018 hanno usufruito dei benefici di cui alla L. 104, con perdita di capacità lavorativa per il turno notturno e con una perdita per l'Azienda in orario di lavoro (circa 320 ore annue per le beneficiarie dei permessi ad ore, 3.276 ore annue per le 13 beneficiarie dei permessi giornalieri). Tutto ciò comporta una perdita di capacità lavorativa in ore pari a 2,5 ostetriche, pari a 5,6% della forza lavorativa. Si aggiungono 2 ostetriche che nel 2018 sono state in malattia prolungata (superiore a 60gg e sino a 365 giorni), 1 ostetrica impegnata nell'attività della PMA e che, quindi, non effettua turni notturni, 5 ostetriche universitarie impegnate in sala operatoria e nella piattaforma ambulatoriale che non effettuano turni notturni e reperibilità.	31 **
<b>OSS</b>	484	484	484	484		484

\*\*Nota regionale: In presenza di personale in servizio con limitata capacità lavorativa, occorre procedere al calcolo delle ore di mancata capacità lavorativa (da convertire in FTE) che vanno rapportate al fabbisogno FTE approvabile.

## PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2019/2021 \_ RESTANTE PERSONALE

Profilo professionale	Fabbisogno PTFP AOU - 2019	Fabbisogno PTFP AOU - 2020	Fabbisogno PTFP AOU - 2021	Fabbisogno FTE approvabile	Note aziendali	Fabbisogno FTE approvabile
Dirigente sanitario	106	122	122	106		106
Dirigente tecnico/professionale	9	10	10	9		9
Dirigente amministrativo***	23	21	21	/	La consistenza complessiva dei profili professionali di "Dirigente Amministrativo" e personale di comparto "Amministrativo", rispetta il limite percentuale dell'11% rispetto al totale del personale complessivo. Si evidenzia inoltre che il numero totale del personale tecnico-amministrativo risente della valorizzazione al 100% del personale universitario nel senso del computo dello stesso ai fini della trasformazione in FTE, diversamente dal personale medico universitario conferito in assistenza che è computato al 50%.	Cfr. nota in calce
Personale amministrativo***	497	510	510	/	La consistenza complessiva dei profili professionali di "Dirigente Amministrativo" e personale di comparto "Amministrativo", rispetta il limite percentuale dell'11% rispetto al totale del personale complessivo. Si evidenzia inoltre che il numero totale del personale tecnico-amministrativo risente della valorizzazione al 100% del personale universitario nel senso del computo dello stesso ai fini della trasformazione in FTE, diversamente dal personale medico universitario conferito in assistenza che è computato al 50%.	Cfr. nota in calce
Personale della riabilitazione	58,5	70	70	58,5		58,5
Tecnico sanitario	320	328	328	320		320
Ausiliario	407	400	322	341		341
Tecnico	204	221	232	198	Il numero totale del personale tecnico-amministrativo risente della valorizzazione al 100% del personale universitario nel senso del computo dello stesso ai fini della trasformazione in FTE, diversamente dal personale medico universitario conferito in assistenza che è computato al 50%.	198

\*Ai sensi della DGR n. 2452 del 30/12/2019 il fabbisogno di personale amministrativo (comparto + dirigenza) deve rientrare nell'11% dell'intera consistenza di personale in servizio presso l'Azienda.



CAMPOBASSO  
GIOVANNI  
30.11.2020 13:46:20  
UTC